



LOMBARDIA

**SINDACATO PROFESSIONALE  
HUMAN CARING SANITA'**

**SHC Cf 97825410018**

cell 3519871283

[sindacatoshclombardia@pec.it](mailto:sindacatoshclombardia@pec.it)

[sindacatoshclombardia2024@gmail.com](mailto:sindacatoshclombardia2024@gmail.com)

Prot. 1001

Data 23/12/2024

Al Direttore CPM Belemos  
Dott. Aldo Canziani

Gruppo KinetiKa

e.pc ai lavoratori

### **Chiarimento in merito alla somministrazione di farmaci da parte di O.S.S.**

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza per il tramite dei propri associati operanti presso la struttura in indirizzo, che la struttura “Residenziali Psichiatriche KinetiKa” ha adottato uno specifico protocollo in data 8 maggio 2019, e ancor oggi in vigore, affidando lo svolgimento di mansioni non corrispondenti a quelle tipiche di detto profilo professionale. In particolare, agli operatori socio sanitari viene, di fatto, affidato lo svolgimento di mansioni precipue della figura professionale dell’infermiere, “**somministrazione del farmaco preparato dall’infermiere**”, richiedendo agli OSS il proprio intervento nella sottoscrizione della firma del foglio di terapia dei farmaci.

Si tratta di un’attività che presenta profili di illiceità atteso che detta sigla non può essere apposta dall’oss, senza contare che nell’arco delle 24 ore o al sabato o alla domenica atteso che in detti giorni l’infermiere non è presente nella struttura alla effettiva somministrazione. E’ evidente quindi che il foglio unico di terapia di avvenuta somministrazione dei farmaci **esula dalla sfera di controllo del personale infermieristico.**

Nello specifico la “**somministrazione dei** farmaci a pazienti con disagi psichiatrici e/o psicologici” da personale con qualifica diversa da quelle infermieristiche, contravviene, di fatto, alle norme fondamentali relative all’abuso di professione, infatti, è noto che gli **OSS né tanto meno gli Oss complementari** non possono somministrare in “autonomia” farmaci a pazienti, per lo più se fragili come in questo caso.

**Sono altresì da evitare comportamenti palesemente scorretti e potenzialmente rischiosi quali: preparare la terapia con largo anticipo (da 8 a 16 a 24 ore prima), non effettuare la registrazione dell'avvenuta somministrazione. Inoltre, non sono ammesse prescrizioni telefonicamente, trascrivere l'avvenuta somministrazione senza aver preso visione, è un'attività che presenta profili di illiceità, devono essere confermate e scritta dal soggetto prescrittore.**



Tale prassi è profondamente scorretta e contraria al DPR 739/94 "Profilo professionale dell'infermiere", ove si specifica che **"l'infermiere garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche"**, e alla formula internazionale delle 7G (**giusto farmaco, giusta dose, giusta via, giusto orario, giusto paziente, giusta prescrizione, giusto scarico**). **Siglare l'avvenuta somministrazione/assunzione** da parte dell'infermiere ancor prima, nelle ore in cui non è presente, sono atti di **illiceità** è contrari a quanto stabilito dal Ministero della Salute, inoltre, non entra nelle competenze dell'oss la conferma della venuta somministrazione/assunzione avvallando con la propria firma la firma dell'infermiere, **"l'atto di somministrazione della terapia è un atto unitario, sequenziale, cronologico e proprio dell'infermiere.**

Infatti, il **Dipartimento di Qualità** del Ministero della Salute, nel testo del 12 agosto 2010, raccomandazioni **"gli errori riferiti all'uso dei farmaci"** al punto 4.1-4.4 stabilisce che **gli unici operatori coinvolti nella gestione dei farmaci e della firma sul foglio unico di terapia** sono esclusivamente **il medico e l'infermiere**.

Pertanto troviamo inopportuno e non rinnovabili che, in assenza di formali provvedimenti, si impieghi il personale in questione per lo svolgimento di attività che esulano dalle loro funzioni.

Invero, si sottolinea, come la giurisprudenza abbia già avuto modo di affrontare il problema (cfr. Consiglio di Stato Sez. V del 9 marzo 2010, n. 1384), il Consiglio di Stato (Sez. V, Sent. n. 1384 del 09.03.2010) in merito alla somministrazione di medicinali chiarendo che la somministrazione dei farmaci è del tutto estranea ai compiti di personale con qualifica diversa da quelle infermieristiche.

Allo stesso tempo rileviamo che la definizione **Delega**: "Il Consiglio di Stato nella suddetta sentenza, ha censurato **"la pratica"** di utilizzare ordini di servizio od altre determinazioni amministrative al fine di sorvolare sull'operare una distinzione tra farmaci di pronto uso e medicine particolari, né di rendere omissibile "una particolare valutazione del concreto stato psico-fisico degli infermi" rendendo ulteriormente problematica l'attuabilità del nuovo protocollo che si vuole introdurre che conserva sì indicazioni provenienti dal personale infermieristico ma contempla per gli O.S.S. uno spazio operativo tanto largo quanto rischioso."

Inoltre, **l'Infermiere non può delegare all'OSS** nulla perché la delega avviene tra pari grado (quindi non può chiedere di somministrare la terapia farmacologica sotto qualsiasi forma, di eseguire medicazioni avanzate e di utilizzare presidi medicali e diagnostici).

Detto aspetto, costituisce solo un punto della vicenda in esame: basti pensare anche alle conseguenze penalistiche cui potrebbero andare incontro le SS.LL dato che comunque una eventuale delega di funzioni, laddove esistente, non sarebbe in grado di trasferire la responsabilità penale in capo agli operatori posto che verrebbe imposto a soggetti non idonei l'esercizio di attività professionali che l'ordinamento affida in via esclusiva ad altre figure.

E' pur vero che la formulazione dell'allegato B non è chiara ed esaustiva dal punto di vista tecnico ma è proprio in ragione di questa incertezza che bisogna fare riferimento al complesso delle norme che regolano l'assistenza sanitaria per garantire un'interpretazione corretta. **Quando si parla di corretta assunzione dei farmaci prescritti** l'Accordo si riferisce ad un aiuto pratico, **svolto esclusivamente in sostituzione e appoggio dei famigliari**. Viceversa una diversa interpretazione in ordine al concetto di assunzione porterebbe a delle interpretazioni aberranti e non definisce il limite tra aiuto all'assunzione e somministrazione e non elenca nemmeno quali siano gli apparecchi medicali di semplice uso.



Ciò detto si **diffida** l'Amministrazione in indirizzo ad adottare e continuare ad obbligare gli oss ad adempiere a mansioni non conformi al profilo professionale mediante ordini di servizio impropri e inopportuni.

Non v'è nessun dubbio quindi che nel caso in cui le SS.LL. affidano agli operatori socio sanitari compiti prettamente infermieristici, impongono lo svolgimento di mansioni superiori non legittimate dagli allegati A – B, ci riserviamo di tutelare i diritti dei lavoratori qualora sia mantenuta da parte Vostra la richiesta di tale mansione a valenza infermieristica. Si rammenta inoltre che **la legge pone un obbligo di astenersi qualora la disposizione costituisca illecito amministrativo o penale.**

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e nel contempo si porgono distinti saluti.

Il Segretario Regionale SHC  
Gianluca Farruggio

